



REGIONE SICILIA



COMUNE DI FAVARA

(Libero Consorzio ex Provincia Regionale di Agrigento)

tel: 0922 448111- fax: 0922 31664

www.comune.favara.ag.itReg. Gen. n. 73data 17-11-2021

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

n.

data

OGGETTO:

Corpo Polizia Municipale - proventi delle sanzioni amministrative per le violazioni al Codice della Strada accertate dalla Polizia Municipale nell'anno 2021. Destinazione dei proventi ai sensi dell'art. 208 del D. Leg.vo 30/04/92 n. 285 e dell'art. 393 del D.P.R. n. 495 del 16/12/92. **I.E**

L'anno duemilaventuno il giorno diecisette del mese di NOVEMBRE alle ore 17:45 nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei signori:

I.E

Cognome e Nome	Carica	Presenti	Assenti
1) Palumbo Antonio	Sindaco	X	
2) Liotta Antonio	Vicesindaco	X	
3) Airo' Farulla Angelo	Assessore		X
4) Attardo Calogero	Assessore	X	
5) Morreale Antonella	Assessore	X	
6) Mossuto Laura	Assessore	X	
7) Schembri Emanuele	Assessore	X	
8) Vaccaro Pierre	Assessore	X	
Numero presenti/assenti		7	1

Presiede la seduta Antonio Palumbo, nella sua qualità di Sindaco.

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97, comma 4 lett. a), del D.Lgs. 267/2000) il Segretario Generale Avv. Nicastro Simona Maria.

Il Presidente riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la discussione ed invita la Giunta a deliberare in ordine all'argomento in oggetto indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione di cui più sotto, avente per oggetto: "Corpo Polizia Municipale - proventi delle sanzioni amministrative per le violazioni al Codice della Strada accertate dalla Polizia Municipale nell'anno 2021. Destinazione dei proventi ai sensi dell'art. 208 del D. Leg.vo 30/04/92 n. 285 e dell'art. 393 del D.P.R. n. 495 del 16/12/92, I. E.";

Visto che la stessa è munita dei pareri prescritti dall'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come recepito con l'art. 1, comma 1, lettera i), della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, e successive modifiche ed integrazioni, e con la modifica di cui all'art. 12 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30:

ritenuta la stessa meritevole di accoglimento, condividendone i contenuti;

con voti unanimi espressi in forma palese;

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione di seguito elencata e pertanto di adottare il presente atto con la narrativa, le motivazioni ed il dispositivo di cui alla proposta stessa, che qui si intende integralmente riportata e trascritta.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Il sottoscritto Comm. Capo Gaetano Raia, Responsabile P. O. n. 5 Area Polizia Locale, nel rispetto delle direttive del Sindaco,

Visto l'art. 208, comma 1, del Decreto Legislativo 30 Aprile 1992 n. 285 (Nuovo Codice della strada), che stabilisce: "I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal presente codice sono devoluti allo Stato, quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti dello Stato, nonché da funzionari ed agenti delle Ferrovie dello Stato o delle ferrovie e tranvie in concessione. I proventi stessi sono devoluti alle regioni, province e comuni, quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti, rispettivamente, delle regioni, delle province e dei comuni";

Visto che l'articolo di cui sopra in ordine alla destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative per violazioni delle norme del codice della strada, ai commi 4, 5 e 5-bis, testualmente recita:

«4. (Comma:

- modificato dall'art. 10, c. 3, della legge 19 ottobre 1998, n. 366;

- modificato dall'art. 31, c. 17, della legge 23 dicembre 1998, n. 448;

- modificato dall'art. 18, c. 2, della legge 07.12.1999, n. 472;

- sostituito dall'art. 53, comma 20, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

- modificato dall'art. 17, c. 1.a) del D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9;

- modificato dall'art. 5-bis, c. 1.b), del D.L. 30.06.2005, n. 115;

- sostituito dall'art. 40, comma 1, lettera c), della legge 29 luglio 2010, n. 120).

Una quota pari al 50 per cento dei proventi spettanti agli enti di cui al secondo periodo del comma 1 è destinata:

a) in misura non inferiore a un quarto della quota, a interventi di sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, di messa a norma e di manutenzione della segnaletica delle strade di proprietà dell'Ente;

b) in misura non inferiore a un quarto della quota, al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, anche attraverso l'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12;

c) ad altre finalità connesse al miglioramento della sicurezza stradale, relative alla manutenzione delle strade di proprietà dell'ente, all'installazione, all'ammodernamento, al potenziamento, alla messa a norma e alla manutenzione delle barriere e alla sistemazione del manto stradale delle medesime strade, alla redazione dei piani di cui all'articolo 36, a interventi per la sicurezza stradale a tutela degli utenti deboli, quali bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti, allo svolgimento, da parte degli organi di polizia locale, nelle scuole di ogni ordine e grado, di corsi didattici finalizzati all'educazione stradale, a misure di assistenza e di previdenza per il personale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12, alle misure di cui al comma 5-bis del presente articolo e a interventi a favore della mobilità ciclistica.

5. (Comma:

- modificato dall'art. 17, c. 1.a) del D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9;

- sostituito dall'art. 40, comma 1, lettera c), della legge 29 luglio 2010, n. 120, per effetto della riformulazione dei commi 4, 4-bis e 5, ora commi 4, 5 e 5-bis.)

Gli Enti di cui al secondo periodo del comma 1 determinano annualmente, con delibera della giunta, le quote da destinare alle finalità di cui al comma 4. Resta facoltà dell'Ente destinare in tutto o in parte la restante quota del 50 per cento dei proventi alle finalità di cui al citato comma 4.

Comma 5-bis: comma inserito dall'art. 40, comma 1, lettera c), della legge 29 luglio 2010, n. 120, per effetto della riformulazione dei commi 4, 4-bis e 5, ora commi 4, 5 e 5-bis)

La quota dei proventi di cui alla lettera c) del comma 4 può anche essere destinata ad assunzioni stagionali a progetto nelle forme di contratti a tempo determinato e a forme flessibili di lavoro, ovvero al finanziamento di progetti di potenziamento dei servizi di controllo

finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale, nonché a progetti di potenziamento dei servizi notturni e di prevenzione delle violazioni di cui agli articoli 186, 186-*bis* e 187 e all'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale di cui alle lettere *d-bis*) ed *e*) del comma 1 dell'articolo 12, destinati al potenziamento dei servizi* di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale.».

Visto l'art. 142, comma 12 bis del D.L.vo 285/1992, che recita: "I proventi delle sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità stabiliti dal presente articolo, attraverso l'impiego di apparecchi o di sistemi di rilevamento della velocità ovvero attraverso l'utilizzazione di dispositivi o di mezzi tecnici di controllo a distanza delle violazioni ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 168, e successive modificazioni, sono attribuiti, in misura pari al 50 per cento ciascuno, all'Ente proprietario della strada su cui è stato effettuato l'accertamento o agli enti che esercitano le relative funzioni ai sensi dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, e all'Ente da cui dipende l'organo accertatore, alle condizioni e nei limiti di cui ai commi 12-ter e 12-quater. Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano alle strade in concessione. Gli Enti di cui al presente comma diversi dallo Stato utilizzano la quota dei proventi ad essi destinati nella regione nella quale sono stati effettuati gli accertamenti";

considerato che il comma 12 ter del medesimo art. 142 stabilisce che "gli enti di cui al comma 12-bis destinano le somme derivanti dall'attribuzione delle quote dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al medesimo comma alla realizzazione di interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali, ivi comprese la segnaletica e le barriere, e dei relativi impianti, nonché al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, ivi comprese le spese relative al personale, nel rispetto della normativa vigente relativa al contenimento delle spese in materia di pubblico impiego e al patto di stabilità interno";

rilevato che il 3° comma dell'articolo 25 della legge n. 120/2010 stabiliva che le suddette norme (commi 12 bis, ter e quater del novellato articolo 142 del Codice della strada) si sarebbero applicate a decorrere dal primo esercizio finanziario successivo all'approvazione di un decreto ministeriale attuativo ad hoc, per la cui emanazione non era stata fissata una scadenza;

rilevato, altresì, che il legislatore recentemente è intervenuto sulla materia e con il comma 16, dell'art. 4-ter del D.L. 16/2012, convertito in Legge 44//2012, ha stabilito che: " Il decreto di cui al comma 2 dell'articolo 25 della legge 29 luglio 2010, n. 120, è emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. In caso di mancata emanazione del decreto entro il predetto termine, trovano comunque applicazione le disposizioni di cui ai commi 12-bis, 12-ter e 12-quater dell'articolo 142 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

individuata la data del 29 Aprile 2012, data di entrata in vigore della legge di conversione n. 44/2012, il dies a quo per il calcolo dei novanta giorni ai fini dell'obbligo di ripartizione dei proventi, si ritiene che l'applicabilità del dispositivo farà riferimento comunque all'esercizio finanziario dell'anno 2013;

visto l'articolo 393 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada, emanato con D.P.R. 16 Dicembre 1992, n. 495, secondo il quale gli Enti Locali sono tenuti ad scrivere nel bilancio annuale un apposito capitolo di entrata e di uscita dei proventi ad essi spettanti, a norma dell'articolo 208 del codice, con obbligo, per le somme introitate e per le spese effettuate, di fornire al Ministero delle infrastrutture dei trasporti rendiconto annuale;

visto il «Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada» emanato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 485;

dato atto che questo Corpo di Polizia Municipale non ha in uso apparecchi o sistemi di rilevamento della velocità a distanza e che all'interno di questo territorio non vi sono tratti stradali rientranti nella proprietà di Enti diversi dal Comune ove vengono effettuate rilevazioni delle infrazioni con dispositivi di controllo a distanza. per le quali ricorre l'obbligo di ripartizione in parti uguali dei proventi predetti tra Ente proprietario su cui è stato effettuato l'accertamento ed Ente da cui dipende l'organo accertatore:

visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

evidenziato che i proventi di cui trattasi sono caratterizzati da una "natura eccezionale e straordinaria" in quanto non correlati ad alcuna previsione normativa che assicuri flussi costanti e periodici in entrata ma subiscono invece l'influenza, da un lato, della propensione a trasgredire alle norme da parte degli utenti della strada e, dall'altro, dell'efficacia dell'azione di repressione posta in essere da parte degli organi preposti alla vigilanza;

visto che nel progetto di bilancio di previsione per l'esercizio 2021 e nell'apposito capitolo di entrata (cap. 510/1) sono state preventivate entrate per un totale di € 30.000,00 (trentamila/00) derivanti dai versamenti effettuati dagli utenti sull'apposito conto corrente postale intestato al Comune di Favara per oblazioni alle sanzioni al Codice della Strada;

visto il comma 5 dell'art. 208 del D. Lgs. n. 285 del 30/04/92 con cui è stato previsto che "Gli Enti di cui al secondo periodo del comma 1 determinano annualmente, con delibera della giunta, le quote da destinare alle finalità di cui al comma 4. Resta facoltà dell'Ente destinare in tutto o in parte la restante quota del 50 per cento dei proventi alle finalità di cui al citato comma 4";

visto il comma 5 bis dell'art. 208 del D. Lgs. n. 285 del 30/04/92 con cui è stato previsto che "La quota dei proventi di cui alla lettera c) del comma 4 può anche essere destinata ad assunzioni stagionali a progetto nelle forme di contratti a tempo determinato e a forme flessibili di lavoro,";

visto la sentenza TAR Sicilia n. 1697/2000 nella quale recita: "miglioramento della circolazione sulle strade è di portata ampia e generica (come riconosce l'Avvocatura dello Stato) da consentire, ad avviso del collegio, l'utilizzo dei proventi in questione anche per il pagamento del lavoro straordinario ai vigili urbani che, sia pure indirettamente, persegue la finalità di contribuire appunto al miglioramento della circolazione stradale;

considerato che, così come la norma suddetta dà la possibilità di procedere a nuove assunzioni, parimenti si può procedere all'elevazione dell'impegno orario al fine di migliorare il servizio;

visto l'art. 56-quater "utilizzo dei proventi delle violazioni del codice della strada" del Contratto Collettivo nazionale di lavoro firmato tra l'ARAN e le Organizzazioni sindacali in data 21/05/2018 che così recita:

1. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie riscossi dagli enti, nella quota da questi determinata ai sensi dell'art. 208, commi 4 lett.c), e 5, del D.Lgs.n.285/1992 sono destinati, in coerenza con le previsioni legislative, alle seguenti finalità in favore del personale:

- a) contributi datoriali al Fondo di previdenza complementare Perseo-Sirio; è fatta salva la volontà del lavoratore di conservare comunque l'adesione eventualmente già intervenuta a diverse forme pensionistiche individuali;
- b) finalità assistenziali, nell'ambito delle misure di welfare integrativo, secondo la disciplina dell'art. 72;
- c) erogazione di incentivi monetari collegati a obiettivi di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e stradale.

Visto che tra gli obiettivi dell'Amministrazione Comunale assume primaria importanza il miglioramento della circolazione sulle strade;

considerato che occorre provvedere ai sensi del comma 4 dell'art. 208 del D.Leg.vo n. 285 del 30/12/92 alla individuazione delle singole finalità e relative percentuali di ripartizione;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il D. Lgs. 267/2000;

vista la Legge n. 142/1990;

vista la legge Regionale n. 44/1991;

vista la legge Regionale n. 48/1991;

visto la legge Regionale n. 30/2000;

atteso che è demandata alla Giunta Municipale la competenza a determinare le quote delle somme introitate da destinarsi alle finalità indicate al comma 4 dell'art. 208 del D. Leg.vo n. 285 del 30/12/92;

Per le superiori motivazioni e considerazioni:

PROPONE

Alla Giunta Comunale:

1. di destinare il 50% delle somme da introitare nel 2021 pari a € 15.000.00 (quindicimila/00), provenienti dalle sanzioni amministrative pecuniarie delle violazioni al C.d.S., elevate dal Corpo di Polizia Municipale di questo Comune, per consentire agli organi di Polizia Locale di raggiungere le finalità di cui al comma 2, dell'art. 208 del D. Leg.vo n. 285 del 30/12/92, nel modo seguente:

a)	Interventi di sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, di messa a norma e di manutenzione della segnaletica delle strade di proprietà dell'ente (comma 4, lettera a). Nella misura non inferiore al 25%:	38%	pari a	€ 5.700,00
b)	Potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, anche attraverso l'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature del Corpo e del servizio di Polizia Municipale (comma 4, lettera b). Nella misura non inferiore al 25%:	30%	pari a	€ 4.500,00
c)	Altre finalità connesse al miglioramento della sicurezza stradale, relative alla manutenzione delle strade di proprietà dell'ente, all'installazione, all'ammodernamento, al potenziamento, alla messa a norma e alla manutenzione delle barriere e alla sistemazione del manto stradale delle medesime strade, alla redazione dei piani del traffico urbano ed extraurbano, a interventi per la sicurezza stradale a tutela degli utenti deboli, quali bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti, allo svolgimento, da parte degli organi di polizia locale, nelle scuole di ogni ordine e grado, di corsi didattici finalizzati all'educazione stradale, a misure di assistenza e di previdenza per il personale del corpo e del servizio di polizia municipale, a interventi a favore della mobilità ciclistica ad assunzioni stagionali a progetto nelle forme di contratti a tempo determinato e a forme flessibili di lavoro, ovvero al finanziamento di progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale, nonché a progetti di potenziamento dei servizi notturni e di prevenzione delle violazioni di cui agli articoli 186, 186-bis e 187 del codice della strada e all'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature del Corpo e del servizio di polizia municipale destinati al potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale (comma 4, lett. c), e 5-bis):			
	1. manutenzione delle strade di proprietà dell'Ente per il miglioramento della sicurezza stradale:	10%	Pari a	€ 1.500,00
	2. svolgimento, da parte degli organi di polizia locale, nelle scuole di ogni ordine e grado, di corsi didattici finalizzati all'educazione stradale:	1%	pari a	€ 150,00
	3. misure di assistenza e di previdenza per il personale del corpo di polizia municipale come previsto dall'art. 17 del CCNL 2002/2005:	1%	pari a	€ 150,00
	4. interventi per assunzioni stagionali a progetto nelle forme di contratti a tempo determinato e a forme flessibili di lavoro, ovvero al finanziamento di progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale, anche attraverso l'elevazione dell'impegno orario degli Agenti di Polizia Municipale con contratto a tempo determinato nonché il potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e stradale attraverso l'impiego degli Operatori della Polizia Municipale.	20%	pari a	€ 3.000,00

2. di dare atto che i proventi di cui trattasi verranno introitati al ex cap. 253 del bilancio 2021;
3. che le somme verranno impegnate dal Responsabile P. O. n. 5 Area Polizia Locale previo accertamento delle stesse;
4. di inviare copia della presente deliberazione al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs 285/92 e di presentare, altresì, al predetto Ministero ed al Ministero dell'Interno, ai sensi dell'art. 393 del D.P.R. n. 495/1992, il rendiconto finale delle entrate e delle spese relative ai proventi derivanti dalle sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada;
5. di trasmettere copia della presente al Responsabile P.O. n. 2 Area Finanziaria e al Responsabile P. O. n. 5 Area Polizia Locale per le rispettive competenze.



IL RESPONSABILE P.O. N. 5
Area Polizia Locale
Comandante Gaetano Raia

=====


P A R E R I

Sulla proposta di deliberazione sopra descritta, ai sensi dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come recepito con l'art. 1, comma 1, lettera i), della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, e successive modifiche ed integrazioni, e con la modifica di cui all'art. 12 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30:

- in ordine alla regolarità tecnica, si esprime parere: **FAVOREVOLE**

Favara, li _____


IL RESPONSABILE P.O. n. 5
Comando Polizia Municipale
Comandante Gaetano Raia



- in ordine alla regolarità contabile, si esprime parere:

Favara, li 15/11/2024

IL RESPONSABILE P. O. N. 2
Area Finanziaria
Dott. Gerlando Alba



=====






Successivamente, con voti favorevoli unanimi, espressi in forma palese,

DICHIARA


la presente di immediata esecuzione.

IL PRESIDENTE: PALUMBO Antonio	
--------------------------------	--


GLI ASSESSORI

LIOTTA Antonio		MOSSUTO Laura	
AIRO' FARULLA Angelo		SCEMBRI Emanuele	
ATTARDO Calogero		VACCARO Pierre	
MORREALE Antonella			

Letto, confermato e sottoscritto:

PRESIDENTE
(..........)

L'ASSESSORE FINANZIARIO
(..........)



IL SEGRETARIO GENERALE
(..........)

N. DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 11, commi 1 e 3, L.R. 3 dicembre 1991, n. 44)

Il sottoscritto Segretario comunale, su conforme attestazione del Messo comunale,

certifica

che copia della presente deliberazione è stata affissa per 15 giorni consecutivi, dal 18 NOV. 2021
al all'Albo Pretorio Informatico, istituito ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 32 della Legge
18/06/2009 n. 69, sul sito istituzionale del Comune e che in pari data e per la stessa durata, copia della
presente deliberazione è stata affissa in forma cartacea all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi e che
durante la pubblicazione non sono stati prodotti opposizioni o reclami.

Favara, li

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE

ESECUTIVITA' DELL'ATTO

(art. 12, commi 1 e 2 L. R. 3 dicembre 1991 n. 44)

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 17.11.2021 :

- perché dichiarata di immediata esecutività (art. 12, comma 2);
 decorsi dieci giorni dalla data della pubblicazione (art. 12, comma 1).

Favara, li 17.11.2021

IL SEGRETARIO COMUNALE

(Simone De Santis)

La presente copia è conforme all'originale.

Favara, li

IL SEGRETARIO COMUNALE

(.....)